

Quesito n. 1

In riferimento al punto 11.4 del Disciplinare di gara - Referenze bancarie, le stesse vengono chieste con firma digitale del soggetto che impegna l'Istituto oppure autenticate da un pubblico ufficiale sempre con firma digitale.

Essendo sprovviste di firma digitale (i soggetti che impegnano l'istituto bancario), chiediamo se possibile operare con la stessa modalità che normalmente la Vs. S.A. richiede per la cauzione provvisoria e precisamente di allegare scansione di documento cartaceo e spedire l'originale del documento presso il protocollo (ricopiamo integralmente la dicitura):

“Si specifica che la garanzia provvisoria, sotto forma di polizza assicurativa o fideiussione, dovrà essere trasmessa in originale con apposita lettera di accompagnamento, entro 5 (cinque) giorni dalla data di scadenza della presentazione offerta, presso l'Area della Centrale Unica di Committenza, Piazza Università nr. 16 – 95124 Catania, o consegnando il plico a mani presso l'Ufficio Protocollo Generale, sito in Piazza Università, nr. 2 Catania”

Risposta

Non è possibile disporre, in questa sede, di una modalità di presentazione delle referenze bancarie diversa da quelle previste dagli atti di gara. Si rinvia alle prescrizioni contenute nel paragrafo 11.4 del disciplinare di gara.

Quesito n. 2

L'appalto di cui in oggetto è in unico lotto ed è di tipo “misto” la cui categoria “prevalente” sono le “forniture” come riportato a pagina 7 del disciplinare di gara.

Vi sono anche lavori come dalla tabella 2 di pagina 8, aventi un importo minore rispetto alle forniture. Visto l'art. 83 comma 8 del D.L. 50/2016 e s.m.i. : “*per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d, e, f, g,*

...la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”, ciò significa che in caso di ATI la mandataria sarà chi esegue le prestazioni in misura maggioritaria come importo .

Vogliate pertanto confermare che i requisiti dell'attestazione SOA chiesti a pag. 11 c.1 sono tutte categorie scorporabili, poichè la parte dei lavori è minoritaria rispetto alla parte delle forniture (prevalente), fermo restando che le imprese debbano dimostrare il possesso di tutte le qualificazioni SOA richieste dal bando.

Risposta

L'appalto in oggetto è un appalto misto di lavori e forniture, con un unico lotto.

La categoria prevalente è composta dalle forniture che costituiscono la categoria di maggior importo all'interno del bando.

I lavori, invece costituiscono la categoria scorporabile.

L'operatore economico che concorre alla procedura in oggetto dovrà possedere, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 50/2016 i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione prevista.

Pertanto, qualora l'operatore economico non soddisfi da solo i requisiti richiesti in bando, potrà concorrere in ATI verticale tenendo conto che l'impresa mandataria di forniture dovrà possedere i requisiti di cui al punto C3 del bando di gara nella misura maggioritaria e l'impresa in raggruppamento che eseguirà i lavori, considerata alla stregua di una sub mandataria, dovrà dimostrare di possedere il requisito di cui alla lettera C1 nella misura del 40%.

Dunque, si tratterà di un raggruppamento tra più imprese di tipo misto dove su un modello di tipo verticale si innesterà un modello associativo di tipo orizzontale per la categoria scorporabile (lavori) ai soli fini della realizzazione della stessa, nel quale l'impresa che assume una quota percentuale di lavori pari almeno al 40% rivestirà la qualità di sub mandataria.

Quesito n. 3

Un'impresa denominata A possiede i requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara. Detta impresa può indicare nella terna dei subappaltatori l'impresa denominata B partecipante all'ATI?

Risposta

No. Tale possibilità, in disparte ogni altra considerazione, è preclusa già dal tenore letterale dell'art. 105, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale "I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto".

Quesito 4

Il bando, prevedendo un unico importo complessivo e non una attività prevalente (fornitura di mobili ed attrezzature) ed una secondaria (lavori), obbliga la ditta che si occuperebbe della fornitura ad essere in possesso delle attestazioni SOA richieste e ad avere eseguito lavori di manutenzione ordinaria edile ed impiantistica, requisiti non previsti per chi non esegue lavori.

Vale anche il viceversa, aziende che si occupano di lavori ed in possesso di attestazioni SOA e che non hanno effettuato fornitura di mobilio sono esclusi dalla procedura.

Quanto previsto dal disciplinare di gara non ammette la costituzione di RTI verticale dove ogni ditta secondo competenze si occuperebbe di una specifica attività.

Risposta

L'appalto in oggetto è un appalto misto di lavori e forniture, con un unico lotto.

La categoria prevalente è composta dalle forniture che costituiscono la categoria di maggior importo all'interno del bando.

I lavori, invece costituiscono la categoria scorporabile.

L'operatore economico che concorre alla procedura in oggetto dovrà possedere, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 50/2016 i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione prevista.

Pertanto, qualora l'operatore economico non soddisfi da solo i requisiti richiesti in bando, potrà concorrere in ATI verticale tenendo conto che l'impresa mandataria di forniture dovrà possedere i

requisiti di cui al punto C3 del bando di gara nella misura maggioritaria e l'impresa in raggruppamento che eseguirà i lavori, considerata alla stregua di una sub mandataria, dovrà dimostrare di possedere il requisito di cui alla lettera C1 nella misura del 40%.

Dunque, si tratterà di un raggruppamento tra più imprese di tipo misto dove su un modello di tipo verticale si innesterà un modello associativo di tipo orizzontale per la categoria scorporabile (lavori) ai soli fini della realizzazione della stessa, nel quale l'impresa che assume una quota percentuale di lavori pari almeno al 40% rivestirà la qualità di sub mandataria.

Quesito 5

Sulla piattaforma SDPA di Acquisti in Rete inoltre il bando è visibile per le aziende che sono qualificate nella categoria merceologica fornitura di arredi. Categoria che non ammette le attestazioni SOA, il bando non è visibile alle categorie merceologiche di lavori e servizi. Si chiede pertanto di voler modificare il bando o chiarire quanto sollevato al fine di risolvere le problematiche poste.

Risposta

Pubblicazione sito unict:

<https://www.unict.it/it/bandi-di-gara-e-contratti/7703753a14>

Pubblicazione ASP:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=7ebbe0d84280d61f

Infine, la documentazione di gara, è disponibile in formato elettronico sui seguenti siti internet: <https://www.unict.it/it/content/bandi-di-gara-e-contratti> e <http://www.acquistinretepa.it>

All'interno del portale acquistiinretepa, la documentazione è scaricabile dalla sezione "bandi" – sottosezione "altri bandi".